



CONFINDUSTRIA

**Decreto-legge  
“Crescita” (DL 30  
aprile 2019, n. 34)**

***Approvazione  
definitiva***

28 giugno 2019

## SINTESI E VALUTAZIONE GENERALE

Lo scorso 27 giugno il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del decreto-legge n. 34/2019 (di seguito: DL Crescita o DL).

In un quadro di incertezza legato, tra le altre cose, al deterioramento del clima politico e dei rapporti con le Istituzioni europee, il provvedimento rappresenta nel complesso un importante segnale di attenzione, seppur parziale, alla crescita e alle istanze del mondo produttivo.

In quest'ottica, durante l'iter di conversione è proseguito il confronto con Governo e Parlamento, che ha portato al potenziamento di alcune misure e alla previsione di ulteriori interventi per il sostegno alle imprese, anche se le risorse stanziare restano limitate. Infatti, il DL stanziava 430 milioni per il 2019, che alla fine del triennio salgono a 640. L'effetto sulle finanze pubbliche è sostanzialmente neutro, in conseguenza delle coperture individuate.

Al contempo, il dibattito parlamentare non ha sciolto alcuni nodi, primo tra tutti quello legato alla vicenda ILVA (v. *infra*), che pure pesano sulla valutazione complessiva del provvedimento.

Venendo ai capitoli più rilevanti, rispetto al potenziamento della **leva fiscale** il DL reintroduce il superammortamento, largamente richiesto dal mondo produttivo e prevede la totale deducibilità dell'IMU sugli immobili produttivi dal 2023. Viene altresì rivista la cd. "mini-Ires", introdotta con la Legge di Bilancio 2019, al fine di renderne applicabile la disciplina che Confindustria aveva stigmatizzato come eccessivamente complessa sin dalla sua introduzione.

Con riferimento al patent box, è stata introdotta la possibilità di autoliquidare l'agevolazione, in alternativa alla procedura di ruling. Durante l'esame parlamentare del DL, è confluito nel testo un cospicuo numero di misure precedentemente contenute nella proposta di legge "Ruocco" in materia di semplificazioni fiscali, alcune delle quali di interesse per le imprese Associate. L'inclusione del pacchetto di semplificazioni ne ha garantito un'approvazione più certa e rapida. Tra le misure volte a semplificare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, vale la pena menzionare l'introduzione, nell'ambito dell'accertamento fiscale, dell'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di avviare un contraddittorio preventivo con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria. Pur apprezzando gli interventi sul fronte della semplificazione fiscale restano comunque necessari sforzi ulteriori e più "coraggiosi" su cui Confindustria non farà mancare il proprio contributo.

Con riferimento al **rilancio degli investimenti privati**, oltre alle condivisibili misure contenute nel testo originario del DL (Fondo di garanzia; potenziamento della Nuova Sabatini; incentivi per la trasformazione digitale dei processi produttivi e sostegno all'economia circolare), in sede parlamentare sono state approvate alcune misure per il sostegno finanziario alle imprese, sollecitate da Confindustria anche per rispondere a specifiche situazioni di crisi congiunturale.

Ci riferiamo, in particolare, a: *i*) l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantibile dal Fondo di garanzia PMI sulle operazioni di sottoscrizione dei minibond, per singolo beneficiario; *ii*) per le imprese del settore edile in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari, l'accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia istituita per le imprese titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni; *iii*) l'istituzione del cd. Fondo salva-opere, finalizzato a coprire, fino al 70%, i crediti insoddisfatti delle imprese subappaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici in caso di fallimento dell'appaltatore o dell'affidatario dei lavori; *iv*) l'ampliamento dei beneficiari dei finanziamenti agevolati erogati dal Fondo per le imprese vittime di mancati pagamenti.

Nel corso dell'esame parlamentare, Confindustria ha ribadito la necessità di ulteriori interventi in tema di Fondo di garanzia (innalzamento dell'importo massimo garantibile per le PMI da 2,5 a 3,5 milioni di euro anche sulle singole operazioni; abbassamento da 10 a 5 anni della durata dei finanziamenti garantiti nell'ambito della garanzia della sezione speciale del Fondo per le mid-cap; eliminazione della Commissione di mancato perfezionamento delle operazioni), che non sono stati recepiti, ma che potranno essere oggetto di confronto in prossimi provvedimenti.

Sempre in questo ambito, seppur in un quadro di interventi complessivamente positivi per il Mezzogiorno, desta perplessità la mancata proroga al 2020 del termine per il completamento degli investimenti già autorizzati nell'ambito del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali al Sud. Il tema verrà riproposto in occasione della prossima manovra di bilancio.

In tema di **lavoro e welfare** è positivo (salva l'immotivata esclusione dell'anno 2022) l'intervento che rende strutturale il meccanismo di revisione delle tariffe INAIL. Inoltre, il provvedimento prevede il finanziamento della misura a valere su fonti diverse da quelle impropriamente individuate nella legge di bilancio, che sottraevano risorse alla prevenzione. Si introduce poi un nuovo strumento in tema di ammortizzatori sociali, ovvero il cd. contratto di espansione, con l'obiettivo di favorire il *turnover* generazionale attraverso nuove assunzioni a fronte della riduzione dell'orario di lavoro e/o dell'anticipazione del pensionamento del personale. Si tratta di un'opportunità aggiuntiva che sembrerebbe idonea a superare le criticità di precedenti misure analoghe (contratti di solidarietà espansiva), che hanno trovato limitata applicazione. Si evidenziano poi alcune perplessità per quanto riguarda il nuovo incentivo contributivo per l'inserimento dei giovani, che presenta condizioni di accesso piuttosto articolate e non definisce la misura del beneficio rinviando, a tal fine, a un provvedimento successivo. In ogni caso, come più volte evidenziato da Confindustria, resta aperta la necessità di un intervento significativo per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo.

In tema di **internazionalizzazione**, è apprezzabile l'estensione del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali che si svolgono anche in Italia ma, al contempo, va evidenziata l'insufficienza delle risorse complessive destinate a questa misura.

Infine, nel corso del dibattito parlamentare Confindustria ha ribadito la preoccupazione per l'eliminazione delle tutele legali connesse al completamento del Piano ambientale per lo stabilimento **ILVA** di Taranto. Riteniamo, infatti, che sia nell'interesse dell'intero sistema economico italiano continuare a garantire la gestione dello stabilimento e il completamento della riqualificazione ambientale, evitando interventi estemporanei che minano la certezza del quadro giuridico e la stessa capacità di attrarre e trattenere gli investitori.

Infine, si segnala che durante il dibattito parlamentare sono stati approvati alcuni Ordini del Giorno derivanti da emendamenti presentati in Commissione: tra questi, se ne segnalano alcuni che impegnano il Governo a estendere, già nel corso del 2019, l'ambito di applicazione della normativa **ZES** anche ad altri territori attualmente non eleggibili e a valutare le modalità di rafforzamento degli incentivi esistenti.

Di seguito, il dettaglio dei principali interventi di interesse per le imprese.

## MISURE FISCALI

In linea con le istanze di Confindustria, il DL reintroduce il **superammortamento**, disciplina ormai consolidata, di facile applicazione per le imprese e potenzialmente in grado di riverberare effetti immediati sulla crescita. In particolare, la misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, sia concluso un ordine e sia versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il decreto prevede che il beneficio non spetti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro.

Tuttavia, non sono state approvate le proposte di Confindustria volte al rafforzamento dell’agevolazione (anticipazione dal 1° gennaio 2019 e proroga al 31 dicembre 2020 del termine per completare l’investimento).

Il DL prevede anche una complessiva revisione della **mini-Ires** e, a seguito delle modifiche approvate in sede di conversione, è stato esteso l’arco temporale di vigenza dell’aliquota ridotta, graduandone maggiormente l’entità dal 2019 al 2022 (22,5% nel 2019, 21,5% nel 2020, 21% nel 2021 e 20,5% nel 2022), fino a raggiungere il 20% dall’anno d’imposta 2023. La riduzione è applicata a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. A differenza della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2019, si tratta di una misura con un obiettivo di politica fiscale più chiaro e definito, che potrebbe quindi suscitare un maggior interesse da parte delle imprese. Tuttavia, va sottolineato che incentivi di questo tipo sono, per loro natura, sofisticati. Rispetto alle prime versioni del provvedimento, il riferimento agli utili accantonati è stato corretto, in linea con le proposte suggerite da Confindustria durante le interlocuzioni con il MEF, sostituendo il riferimento al periodo di imposta 2019 con quello del 2018. Si tratta di un intervento tecnico che rende la misura applicabile. Ciò nonostante, la misura continua a connotarsi per alcune rigidità: rilevano solo gli utili accantonati a riserva e non anche altre forme di capitalizzazione; gli utili accantonati danno diritto all’agevolazione solo nell’anno di accantonamento (e non come avveniva per l’ACE per tutti gli anni in cui si manteneva l’incremento patrimoniale); rileva il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio che, merita sottolineare, può essere influenzato anche da meri fenomeni contabili e non solo da fenomeni di relazione con i soci. In ogni caso, per garantire la piena operatività della misura sarà necessario attendere l’adozione del decreto ministeriale a cui viene affidato il compito di definire le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

In materia di **patent box** è stata introdotta la possibilità di autoliquidare l’agevolazione in dichiarazione, spostando il confronto con l’Agenzia delle Entrate a una fase successiva. Positiva la previsione sulla non applicabilità delle sanzioni in caso di rettifica dell’agevolazione spettante, purché il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione, idonea a dimostrare la correttezza del calcolo, predisposta sulla base di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il meccanismo fa fronte a un grave rallentamento nella conclusione dei *ruling* cui si è assistito in questi anni, dovuto anche alla complessità della materia e incompatibile con le esigenze delle imprese.

Il DL prevede anche un condivisibile aumento della percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’**IMU dovuta sui beni strumentali**, che – con un emendamento approvato alla Camera – viene portata al 100% a partire dall’anno di imposta 2023.

In materia di **accertamento con adesione del contribuente**, è stata introdotta una previsione secondo cui l'Agenzia delle Entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, dovrà notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Il mancato avvio del contraddittorio comporterà l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Le nuove disposizioni si applicheranno agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Inoltre, è stata approvata una norma di interpretazione autentica in tema di **ravvedimento parziale**, volta a chiarire che il contribuente può avvalersi dell'istituto anche in caso di versamento frazionato, purché il pagamento di parte dell'imposta, sanzioni e interessi sia effettuato nei termini previsti per il ravvedimento (*ex art. 13, co. 1, D. lgs. n. 472/1997*).

Sempre in materia fiscale, sono stati riaperti i termini d'accesso agli **istituti agevolativi** relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione e allo stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Inoltre, sono state approvate una serie di misure di **semplificazione**, inizialmente oggetto della cd. PdL Ruocco (AC 1074). Le principali novità riguardano la disciplina IVA, nell'ambito della quale sono stati: ampliati i tempi per adempiere agli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; semplificate le modalità di fatturazione verso gli esportatori abituali, le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e di tenuta dei registri contabili. Si tratta di misure che recepiscono alcune delle richieste presentate Confindustria, ma rappresentano solo un piccolo passo verso l'auspicata, e sempre sostenuta, semplificazione del sistema fiscale.

Inoltre, accogliendo una specifica richiesta di Confindustria, il DL riconosce agli **enti associativi assistenziali**, non rientranti nella disciplina specifica del Terzo Settore (es. fondi sanitari datoriali e sindacali), la possibilità di continuare a fruire dell'agevolazione consistente nella de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti per attività istituzionali a favore degli iscritti.

In materia ambientale, è stato introdotto un criterio premiante per le aziende che recuperano gli **imballaggi usati**. In particolare, è previsto che l'impresa venditrice di merci con imballaggio riconosca all'impresa acquirente, che le restituisce l'imballaggio entro un mese, un **abbuono** sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. Inoltre, alla venditrice che riutilizza gli imballaggi usati o che effettua la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'acquirente. Il beneficio è riconosciuto fino a un massimo annuale di 10 mila euro per beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per il 2020.

Inoltre, sono state introdotte agevolazioni fiscali su **prodotti da riciclo e riuso**. In particolare, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al 25% del costo di acquisto di: *a)* semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; *b)* compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro.

## INVESTIMENTI PRIVATI

Positivi gli interventi sulla cd. **Nuova Sabatini**, che prevedono l'innalzamento da 2 a 4 milioni del limite per il finanziamento concedibile a ciascuna impresa e l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro. Durante l'esame in Commissione, è stata approvata una modifica che amplia il novero di soggetti autorizzati a concedere tali finanziamenti, includendo gli intermediari finanziari iscritti all'albo e che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese.

Inoltre, in tema di incentivi per l'**efficienza energetica e il rischio sismico**, il DL ha introdotto un meccanismo volto a estendere la platea dei potenziali beneficiari dell'incentivo e, quindi, la realizzazione degli interventi agevolati. In particolare, il beneficiario dell'intervento potrà ricevere un contributo anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante a quest'ultimo, che sarà rimborsato al fornitore stesso mediante un credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Durante l'esame in Commissione, la misura è stata modificata affinché il fornitore che abbia effettuato gli interventi agevolati applicando lo sconto al beneficiario possa optare per la cessione del credito d'imposta maturato in favore dei propri fornitori di beni e servizi, in luogo dell'utilizzo in compensazione. È esclusa la facoltà di cessione del credito a banche e intermediari finanziari. Si tratta di una modifica che, seppur parzialmente in linea con quanto richiesto da Confindustria, rischia di non risolvere il problema di quelle PMI che presentino una limitata capacità finanziaria e un'insufficiente "capienza" ai fini dell'anticipo del beneficio fiscale.

Infine, si segnalano come negative alcune modifiche che sottraggono risorse a fondi destinati all'innovazione. In primo luogo, il DL destina ad altri scopi (es. interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei Comuni) le risorse del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, per attività connesse anche al Piano Industria 4.0, istituito dalla legge di bilancio 2018. In secondo luogo, viene ridotta dal 15 al 10 per cento la percentuale minima dell'ammontare delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF che la legge di bilancio 2019 aveva destinato al Fondo di sostegno per il Venture Capital, istituito presso il Mise, che avrebbe dovuto collegarsi al Fondo Nazionale Innovazione.

## CREDITO E FINANZA

In tema di Fondo di garanzia, il DL ha introdotto diverse misure positive e in linea con le istanze delle imprese. In particolare, l'istituzione di una sezione speciale del **Fondo di Garanzia**, con una dotazione per il 2019 di 150 milioni aggiuntivi rispetto a quella già stanziata per il Fondo, per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie su operazioni singole o di portafoglio a imprese fino a 499 dipendenti e per un importo garantito massimo fino a 5 milioni di euro a copertura di finanziamenti ultradecennali e fino a 30 anni finalizzati, per almeno il 60%, a investimenti in beni materiali. Si tratta di una misura nel complesso positiva e in linea con la posizione da tempo sostenuta da Confindustria, che però ha evidenziato nel corso dell'iter di conversione l'opportunità di estendere la platea dei beneficiari attraverso l'abbassamento della durata minima dei finanziamenti garantiti da 10 a 5 anni.

Inoltre, è stato disposto, per le altre operazioni effettuate da PMI e non ricomprese nella misura relativa alla nuova sezione del Fondo, un innalzamento dell'importo massimo garantito da 2,5 a

3,5 milioni di euro. Tale innalzamento riguarda però le sole operazioni di portafoglio e non anche, come proposto da Confindustria, la copertura delle singole operazioni di finanziamento. In proposito, si sottolinea che, seppure l'operatività del Fondo sui portafogli di finanziamenti sia positiva, la stessa è ancora contenuta e non tutte le banche sono attrezzate per utilizzarla.

Ancora in linea con una proposta di Confindustria, è stata approvata una misura che innalza l'importo massimo garantibile dal Fondo di garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di euro anche relativamente alle **emissioni di minibond** e abroga la decadenza della garanzia del Fondo in caso di cessione degli stessi minibond, regola che ha di fatto vanificato l'utilità dello strumento nel sostenere le emissioni di bond da parte delle PMI. Si tratta di un intervento importante nell'ottica di alleggerire la dipendenza delle imprese dal credito bancario e promuovere il necessario riequilibrio delle fonti di finanziamento aziendali.

Sul tema della cd. **lettera r**), la modifica approvata non interviene sulla soppressione prevista dal DL, ma prevede che, nelle Regioni in cui è già disposta la limitazione dell'intervento del Fondo alla controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei confidi, tale limitazione rimanga in vigore fino al 31 dicembre 2020 (o fino al minor termine previsto dalla delibera della Conferenza unificata), al fine di consentire una valutazione della sua applicazione.

Non è stata invece accolta la proposta volta a eliminare la **commissione** prevista dall'articolo 10, co. 2 del Decreto interministeriale 6 marzo 2017 (di Riforma del Fondo), per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento per le quali sia stata deliberata la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, che i soggetti richiedenti la garanzia (banche e confidi) tendono a ribaltare sulle imprese potenzialmente beneficiarie dell'agevolazione del Fondo.

Inoltre, è stato esteso l'ambito di operatività del **fondo rotativo per operazioni di venture capital** gestito da Simest a tutti gli Stati non appartenenti all'UE o allo Spazio economico europeo. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, viene disposto che le imprese che investono all'estero decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento, nei casi in cui: *i*) violino l'obbligo di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive; *ii*) le operazioni di venture capital siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale.

Infine, è stato previsto che i redditi derivanti dagli investimenti in **fondi di investimento europei a lungo termine** (ELTIF - European Long Term Investments Fund), anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi, sono esenti dalle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi.

## SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDILIZIA

È stata approvata una norma che istituisce il cd. **Fondo salva-opere**, finalizzato a garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e a tutelare le imprese della filiera. Tale Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori (per importi a base d'appalto pari o superiori a 200 mila euro) nonché di servizi e forniture (per importi a base d'appalto pari o superiori a 100 mila euro). Il contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione

appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa e, in linea con la richiesta di Confindustria, non è quindi a carico dell'aggiudicatario.

In particolare, la norma stabilisce che i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore o degli affidatari del contraente generale, assoggettati a procedura concorsuale, potranno essere soddisfatti a valere su tale Fondo, nella misura massima del 70% e nei limiti della sua dotazione. La prevista certificazione del credito, rilasciata dall'amministrazione aggiudicatrice, è trasmessa al MIT e costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori nell'ambito della procedura concorsuale.

L'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, è affidata al MIT, il quale si surrogherà nei diritti vantati verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dal Codice civile (art. 1205), sarà preferito ai predetti creditori nei riparti effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.

I criteri e le modalità operative del Fondo sono rimesse a un decreto MIT, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Le nuove norme troveranno applicazione alle gare effettuate dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL, ma anche ai crediti già maturati e insoddisfatti relativi alle procedure concorsuali aperte nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 all'entrata in vigore della legge di conversione. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti da questi ultimi crediti, sono stanziati sul Fondo 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni per il 2020.

Confindustria auspica che siano garantiti celeri meccanismi di attestazione dei crediti e di accesso al Fondo, in modo da assicurare la rapida soddisfazione delle imprese richiedenti.

È stata poi inserita una misura per l'accesso alla **sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI**, istituita dal DL Semplificazioni (art. 1, d.l. n. 145/2018), da parte delle PMI operanti nel **settore edile** di cui ai codici ATECO F41 (costruzioni di edifici) e F42 (ingegneria civile).

Si prevede che tali PMI possono accedere a questa sezione speciale anche qualora siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, e qualora le loro posizioni creditizie siano state classificate come "inadempienze probabili" (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019.

La garanzia, che ha carattere sussidiario (può essere escussa solo al termine delle procedure esecutive da avviare nei confronti del debitore), è concessa con decreto MiSE, di concerto col MEF, in misura non superiore all'80% dell'esposizione debitoria alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro. La garanzia è poi subordinata alla sottoscrizione tra banca o intermediario finanziario e PMI beneficiaria di un piano, di durata massima ventennale, per il rientro del finanziamento oggetto di garanzia. Il piano deve essere approvato dal consiglio di gestione del Fondo.

Infine, in materia di **appalti per la difesa e sicurezza** (art. 159 del Codice dei Contratti pubblici), è stato previsto che, nel caso di contratti a impegno pluriennale superiore a 3 anni, l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore venga calcolato, anziché sul valore del contratto di appalto, sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto medesimo.

## MEZZOGIORNO

Il DL ha istituito un Fondo "**Piano grandi investimenti - ZES**", con 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, per favorire investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi, e sviluppare i grandi investimenti esistenti o attrarre nuove grandi iniziative imprenditoriali. È una misura condivisibile, che va nella direzione auspicata da Confindustria di affiancare ulteriori strumenti di agevolazione a quanto già previsto dalla normativa vigente.

È stata approvata una misura che, in tema di **assunzioni al Sud**, stanziava le risorse necessarie per agevolare le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 e rimaste fuori dal beneficio contributivo (rinnovato dall'ultima legge di bilancio) per effetto di una recente circolare ANPAL, che lo autorizzava per le assunzioni effettuate dopo il 30 aprile di quest'anno.

Inoltre, è stato introdotto un incentivo fiscale per le aggregazioni di società, finanziarie e non finanziarie, con sede legale nel Mezzogiorno, che prevede la possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività per imposte differite attive (DTA) delle singole imprese partecipanti, relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, al rendimento nozionale dell'ACE eccedente il reddito complessivo netto e i componenti reddituali derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS9. Tali attività possono essere trasformate in credito d'imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate. L'efficacia dell'agevolazione è subordinata alla comunicazione o all'autorizzazione da parte della Commissione europea, al fine della sua valutazione di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le banche, la previsione potrebbe favorire un processo di aggregazione del sistema bancario del Mezzogiorno.

Per dare unità di azione alle risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, l'attuale pluralità degli documenti programmatori di ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul FSC è riorganizzata nel quadro di un unico Piano Operativo (il Piano sviluppo e coesione). Sempre con riferimento al Fondo Sviluppo e Coesione, sono state inserite delle puntualizzazioni nella norma, per rafforzare il coordinamento e la concertazione delle misure con le Amministrazioni locali e regionali. Si segnala anche lo stralcio dell'emendamento (inizialmente inserito dai lavori in Commissione) che prevedeva, per il ciclo di programmazione 2021-2027, la titolarità delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinate al territorio regionale in capo alle Amministrazioni regionali.

Non è stata invece approvata la proposta di riconoscere alle imprese beneficiarie del **credito d'imposta Sud**, che hanno ricevuto dall'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2019, la possibilità di completare gli investimenti anche nel 2020.

## DIGITALIZZAZIONE

Nel corso dell'esame parlamentare, è stato specificato che i **progetti di trasformazione tecnologica** e digitale delle MPMI oggetto degli interventi agevolativi previsti dal DL dovranno essere anche coerenti con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021.

Le agevolazioni previste sono dirette all’implementazione di tecnologie abilitanti che rientrano nel Piano Industria 4.0 (ovvero *cybersecurity*, *big data* e *analytics*) e altre tecnologie, tra le quali, quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio e ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, geolocalizzazione, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

Inoltre, con riferimento alle condizioni per l’accesso alle agevolazioni, è stato abbassato l’importo minimo della soglia di spesa da 200 mila a 50 mila euro e, con riferimento ai requisiti, è stata abbassata la soglia dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da conseguire nell’esercizio finanziario cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato da 500 mila a 100 mila euro.

Possono accedere alle agevolazioni anche imprese, in numero massimo di 10, che hanno sottoscritto un **contratto di rete** o altre forme contrattuali di collaborazione (compresi il consorzio e l’accordo di partenariato) in cui figure come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione. In tali casi, l’importo dei ricavi e delle vendite può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato.

In materia di **Fintech**, il Decreto dispone che il MEF, sentiti Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, adotti regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di Fintech, nel rispetto della normativa europea. Verrà inoltre istituito presso il MEF un Comitato Fintech al quale potranno essere invitate, ai fini consultivi, le associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore Fintech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del Fintech, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.

## LAVORO E WELFARE

È stata approvata una misura finalizzata alla messa a regime della revisione delle **tariffe INAIL**, attualmente prevista fino al 2021. La misura decorre ed è stabilmente finanziata a partire dal 2023, modificando opportunamente le fonti di reperimento delle risorse, non più riferite alle somme destinate alla prevenzione. Stando alla misura approvata, resterebbe incomprensibilmente fuori dalla stabilizzazione la tariffa per l’anno 2022. Più in particolare, la copertura è a valere, in parte per gli anni dal 2024 al 2031 sulle maggiori entrate derivanti dal nuovo sistema di revisione, in piccola parte per il 2023 (26 milioni) a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e per tutti gli anni (2023 a 2031) sul Fondo per la revisione del sistema pensionistico e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

È stato, inoltre, approvato un emendamento che sostituisce i cd. “contratti di solidarietà espansiva” – previsti all’interno del decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali - con il nuovo “**contratto di espansione**”. La misura è sperimentale per il 2019 ed il 2020 e prevede un tetto di spesa pari a 15,7 milioni di euro per il 2019 e 31,8 milioni per il 2020. È rivolta alle imprese con un organico superiore a 1000 unità che, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, pongano in essere una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso ed allo sviluppo tecnologico con la conseguente esigenza di

modificare le competenze professionali in organico mediante un più razionale utilizzo, prevedendo la riduzione dell'orario di lavoro e l'assunzione di nuove professionalità.

Per la stipula del "contratto di espansione", l'impresa avvia una procedura di consultazione sindacale in sede governativa con il Ministero del Lavoro e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o con le RSU. Il contratto è di natura gestionale e deve contenere: *i)* numero di lavoratori da assumere e profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione e riorganizzazione; *ii)* le tempistiche delle assunzioni; *iii)* l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro compreso il contratto di apprendistato professionalizzante; *iv)* la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro, il numero dei lavoratori interessati dell'organico aziendale e il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di "anticipazione" della pensione. In deroga alle durate massime di utilizzo degli ammortizzatori sociali, questo intervento di integrazione salariale (di misura uguale alla cassa integrazione guadagni) può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Il Ministero del Lavoro verifica il progetto di formazione e riqualificazione e il numero di assunzioni.

La misura introduce anche una disposizione che consente di prevedere, nell'ambito della procedura del "contratto di espansione", l'uscita anticipata di quei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata. Viene previsto che, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro può riconoscere, per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'Inps. Questa prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali previsti dall'art. 26, D. lgs n. 148/2015.

Infine, è stato approvato un emendamento che, al fine di favorire e potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'**inserimento dei giovani** nel mondo del lavoro, prevede, a decorrere dal 2021, uno **sgravio contributivo** per massimo 12 mesi, in una percentuale da definirsi con successivo decreto del Ministero del Lavoro, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per il 2021 e di 6 milioni di euro per il 2022. I soggetti destinatari del beneficio sono coloro che dispongano erogazioni liberali per almeno 10.000 euro, nell'arco di un anno, per la realizzazione, riqualificazione e ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato per massimo 12 mesi. Le tipologie di interventi ammissibili sono: *i)* laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze; *ii)* laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie; *iii)* ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; *iv)* attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

Infine, è stata esteso l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di **lavoratori esposti all'amianto**, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

In tema di internazionalizzazione, è stato approvato un emendamento che, in linea con le richieste di Confindustria, prevede l'estensione del credito d'imposta (30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60 mila euro) per la partecipazione delle PMI a **fiere internazionali** che si svolgono anche in Italia. Inoltre, è stato eliminato il riparto in tre quote annuali. Tuttavia, si segnala che l'importo massimo previsto per il credito d'imposta è di 5 milioni di euro che, ipotizzando l'utilizzo del limite massimo di spesa per azienda pari a 60 mila euro, potrebbe soddisfare solo 277 imprese. Si tratta di un intervento non in grado di incidere sull'aumento del numero delle imprese esportatrici e di conseguenza sull'export italiano e sarebbe opportuno prevedere un importo di almeno 20 milioni di euro.

In materia di **contrasto all'Italian sounding**, è stato esteso l'utilizzo del credito di imposta del 50% per le spese legali sostenute per le attività di contrasto anche alle organizzazioni collettive delle imprese che operano sui mercati esteri. Il credito è concesso anche per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. L'importo massimo annuale per soggetto beneficiario è pari a 30 mila euro, riconosciuti nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a 1,5 milioni di euro per il 2019.

Infine, in materia di **Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato** per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, è stato chiarito che l'accesso alle agevolazioni finanziarie è riconosciuto anche alle iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri anche diversi da quelli dell'Unione europea.

## ILVA

Il DL Crescita interviene sulla disposizione del decreto-legge n. 1/2015, che escludeva la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario, dell'acquirente (e dei relativi soggetti delegati) per le condotte connesse all'attuazione dell'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA), nel rispetto del cd. Piano ambientale.

In particolare, il DL limita l'esonero da responsabilità, dal punto di vista oggettivo, alle sole attività di esecuzione del cd. piano ambientale, con esclusione quindi delle violazioni in tema di salute e della sicurezza sul lavoro. Ma soprattutto, il DL modifica la durata di tale esonero, fissando il termine finale al 6 settembre 2019.

Rispetto alla durata dell'esimente – come disciplinata prima delle modifiche introdotte dal DL – l'Avvocatura di Stato, in un parere reso al Ministero dello Sviluppo economico ad agosto 2018, ha affermato che tale durata debba essere coincidente con la scadenza dell'AIA (23 agosto 2023). Invece, le norme di riferimento (DL n. 1/2015, art. 2, co. 6) sembrerebbero ricondurre la scadenza dell'immunità penale al 29 marzo 2019, ovvero 18 mesi dopo l'adozione del DPCM di modifica al Piano ambientale, come confermato anche dal GIP di Taranto nell'ordinanza di febbraio scorso (v. *infra*).

Si segnala poi che pende dinanzi alla Corte Costituzionale un giudizio di legittimità, sollevato dal GIP di Taranto l'8 febbraio scorso, sui diversi provvedimenti, tra cui proprio quello relativo all'esimente penale, emessi dai Governi precedenti per il salvataggio dell'ILVA.

Come anticipato in premessa, la limitazione delle tutele legali per la gestione dello stabilimento desta forte preoccupazione, in quanto si pone in contrasto con il legittimo affidamento riposto dai cessionari sul quadro giuridico definito al momento del subentro nel complesso aziendale e rischia di compromettere il percorso di rilancio e riqualificazione ambientale del sito produttivo.

## ULTERIORI MISURE

In tema di **marchi storici**, in sede di conversione è stato esteso l'obbligo di notifica al MiSE della intenzione di chiudere il sito produttivo principale anche alle imprese che, pur non essendo iscritte nel Registro speciale, ne abbiano comunque i requisiti. La violazione degli obblighi informativi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dai 5 mila ai 50 mila euro. Tale previsione si pone in contrasto con la natura volontaria dell'iscrizione e appare iniqua, perché le imprese non iscritte nel Registro non beneficerebbero delle relative agevolazioni.

Con riferimento alla disciplina sulla trasparenza per le **erogazioni pubbliche**, è stato approvato un emendamento che precisa che, nel termine di 90 giorni dalla contestazione dell'inosservanza degli obblighi di pubblicazione, il trasgressore, oltre ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione, debba pagare anche la sanzione pecuniaria amministrativa, pena la restituzione integrale del beneficio.

Inoltre, è stata approvata anche una norma che amplia l'ambito applicativo per l'accesso delle PMI al **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti**, con l'obiettivo di far fronte alle numerose situazioni di crisi aziendali (es. Mercatone Uno) e ai relativi effetti sulle filiere dei fornitori.

In particolare, viene ampliato il novero dei reati rilevanti ai fini dell'accesso al Fondo includendovi anche la bancarotta fraudolenta, la bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito. Inoltre, è previsto che possono accedere al Fondo anche le PMI che, sebbene non siano parte offesa nel procedimento penale, siano iscritte al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si siano costituiti parte civile nel processo penale, o il cui credito sia riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati previsti dalla medesima norma.

Infine, è previsto che, nelle more della verifica da parte del MiSE circa la correttezza e la conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno richiesto l'accesso al beneficio, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50% e viene saldato all'esito delle verifiche. Se, invece, viene accertata la carenza dei presupposti il provvedimento viene revocato.

Infine, in materia di **riequilibrio finanziario della PA**, per i Comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti in stato di dissesto finanziario viene autorizzata la riduzione degli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. È fatta salva la facoltà delle amministrazioni di rinegoziare il contenuto dei contratti e quella del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro 30 giorni, senza alcuna penalità.